

Cass., Sez. un., 2 maggio 2019, n. 11583

“OMISSIS”

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il sig. A.N., nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) ha proposto davanti al Tribunale di Ragusa domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Londra il 9.3.2002 con C.P., cittadina italiana e svizzera, nata a (OMISSIS) e residente anagraficamente in (OMISSIS) ma di fatto in (OMISSIS). Si è costituita la sig.ra C. che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere entrambi i coniugi residenti a (OMISSIS) insieme ai figli ed essere stato il matrimonio celebrato a (OMISSIS). Successivamente alla proposizione della domanda del marito la sig.ra C. ha proposto domanda di divorzio al giudice inglese.

2. Con ricorso [ex art. 41 c.p.c.](#), il sig. A.N. ha chiesto alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di scioglimento del matrimonio e la giurisdizione del giudice britannico quanto a ogni questione afferente alla responsabilità genitoriale sui figli minori, A.I.A. (nato il (OMISSIS)) e A.M.J. (nato il (OMISSIS)), residenti a (OMISSIS).

3. Non si è costituita la sig.ra C..

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso illustrando le ragioni della richiesta con requisitoria scritta depositata il 24 maggio 2018.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Il ricorso deve essere accolto concordando questa Corte con le motivazioni della richiesta del Procuratore Generale.

6. In particolare la domanda di scioglimento del matrimonio risulta correttamente proposta, in conformità al criterio alternativo della residenza abituale del convenuto prevista dalla normativa eurounitaria, davanti al Tribunale di Ragusa avendo la sig.ra C. da tempo trasferito ivi la propria residenza come si desume dalla ricezione della notifica del ricorso in Ragusa, dalla missiva del 20 maggio 2017 con la quale la C. ha comunicato al sig. A. il proprio definitivo trasferimento in Sicilia, dalla domanda di divorzio proposta dalla C. al giudice inglese in data 10 luglio 2017 nella quale si dichiara residente a Ragusa.

7. Quanto alla responsabilità genitoriale, come rilevato dal P.G., sebbene non sia stata proposta davanti al giudice italiano alcuna domanda attinente ad essa, va rilevato il principio univocamente applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'[art. 155 c.c.](#), e ora dall'[art. 337 ter c.c.](#)) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitem" (cfr., da ultima, [Cass. Civ. sez. VI-1 n. 25055 del 23.10. 2017](#)). Pertanto, nel caso in esame, una pronuncia sulla giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale appare corrispondente all'interesse dei minori e delle parti ed è necessaria.

8. Non è in discussione la residenza abituale dei figli minori a (OMISSIS) e non vi è alcuna possibilità di derogare al criterio generale della residenza abituale del minore, previsto dalla normativa dell'Unione Europea per tutto ciò che concerne la responsabilità genitoriale. Infatti l'[art. 12 del regolamento 2201/2003](#) prevede che la competenza del giudice del divorzio sulle domande relative alla responsabilità genitoriale sussiste alle condizioni che: a) almeno uno dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale; b) la competenza del giudice del divorzio in materia sia stata accettata espressamente o univocamente dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale al momento della proposizione della domanda di divorzio e sia conforme all'interesse superiore del minore.

9. Nella specie nessuna delle due condizioni indicate alla lett. b) ricorre in quanto il ricorrente ha chiesto, come si è detto, la dichiarazione della giurisdizione del giudice britannico relativamente alla responsabilità genitoriale. La stessa C. nella

sua missiva citata del 20 maggio 2017 ha dichiarato di non voler esercitare la responsabilità genitoriale sui figli che restano affidati al padre al fine di non sradicarli dal loro ambiente affettivo e sociale acquisito in Gran Bretagna. Inoltre quanto alla valutazione, nel caso in esame, del miglior interesse dei minori relativamente alla questione del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale non può non rilevarsi che, stante la volontà dei genitori di farli crescere in (OMISSIS) e in considerazione del loro radicamento nel luogo in cui sono nati, hanno vissuto e frequentano la scuola ed esplicano ogni altra relazione sociale, non può sussistere alcun dubbio sulla preferibilità della giurisdizione del giudice di prossimità che è il giudice britannico.

10. Il ricorso va pertanto accolto e riservata la decisione sulle spese del giudizio di cassazione al giudice che deciderà nel merito la causa di scioglimento del matrimonio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio e il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale sui figli minori dei coniugi A.N. e C.I.P.. Riserva al giudice del merito la decisione sulle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni dato identificativo delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019